

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCERMINO, BONITO, FINOCCHIARO FIDELBO, GIARDIELLO, DANIELI, PORCARI, DONATO PACE, SODA, BONGIORNO, MAGRONE, CESETTI, GRASSO, DEL GAUDIO

Provvedimenti urgenti in materia di giustizia civile. Istituzione dei vicepretori aggregati e delle sezioni stralcio

Presentata il 7 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto a tutti il quadro desolante dell'amministrazione della giustizia in Italia, che emerge con la crudezza dei numeri dalle allarmanti relazioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione e dei Procuratori generali presso le Corti di appello, dalle segnalazioni sfiduciate dei capi degli uffici giudiziari e dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, dalle quotidiane denunce della stampa e degli altri mezzi d'informazione.

La crisi della giustizia, di cui si parla da vari lustri, ha raggiunto ormai limiti d'intollerabilità tali da assumere addirittura una valenza eversiva. Soprattutto la giustizia civile versa in uno stato terminale di collasso, dato che ormai la risposta del giudice arriva quando gli interessi in conflitto hanno trovato una diversa forma di regolamentazione, vanificando puntual-

mente le stesse ragioni per cui si era fatto ricorso alla giurisdizione.

È appena il caso di ricordare che tutto ciò determina una sfiducia via via più acuta e diffusa nei confronti dello Stato e per di più innesca un vizioso circuito di comunicazione tra giustizia civile e penale.

Infatti, da un lato molte persone imboccano vie illegali di tutela delle proprie pretese a causa delle lungaggini dell'attività giudiziaria e dall'altro molti nullafacenti, sollecitati dalla risibile risposta dello Stato alla domanda di giustizia, sono indotti ad offrire i loro servizi delittuosi.

Né va sottaciuto che molti cittadini, proprio a causa dei tempi sfibranti della giustizia civile, rinunziano a far valere i propri diritti con grave lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Passando al concreto, va sottolineato che nei tribunali ordinari erano pendenti alla data del 31 dicembre 1992 ben 2.250.009 procedimenti civili, di cui 1.308.491 di cognizione ordinaria di primo grado.

Tale pendenza sarà sicuramente aumentata negli ultimi anni, perché la capacità di smaltimento delle cause da parte degli uffici giudiziari è inferiore al numero delle cause sopravvenute.

Le nuove norme in tema di giustizia civile (leggi n. 353 del 1990 e n. 374 del 1991) non sono idonee a ridurre l'imponente mole dei procedimenti civili arretrati.

È necessario pertanto un intervento più radicale che si è ritenuto di individuare in alcuni eccezionali rimedi:

a) potere limitato nel tempo del Presidente della Corte di appello di nominare altri vicepretori per far fronte all'emergenza;

b) potere del Presidente della Corte di appello di applicare tali vicepretori al Tribunale e alla Corte;

c) Istituzione di sezioni stralcio nei Tribunali e nelle Corti di appello per definire tutte le cause civili pendenti davanti al collegio alla data della completa entrata in vigore della legge 26. novembre 1990, n. 353;

d) istituzione di una tassa straordinaria per il potenziamento del servizio di giustizia sia al fine di finanziare la presente legge che al fine di offrire mezzi finanziari adeguati per eventuali strumenti ulteriori.

I nuovi vicepretori saranno destinati unicamente al settore civile e svolgeranno

le loro funzioni a prescindere dalla mancanza o dall'impedimento dei pretori titolari. Alcuni di essi saranno applicati alle sezioni stralcio per consentire l'alleggerimento del carico di lavoro anche in Tribunale e in Corte di appello.

Tutti i procedimenti di nomina e di assegnazione sono caratterizzati da meccanismi snelli e semplificati per assicurarne una rapida operatività.

Quanto alla tassa straordinaria, essa viene istituita a fronte di un potenziamento dell'intero servizio della giustizia civile.

L'introduzione delle sezioni stralcio e le nomina dei nuovi magistrati onorari favorisce la produttività dell'intero servizio e non assicura soltanto la definizione più veloce dei processi pendenti davanti al collegio. È evidente infatti che se queste cause vengono sottratte alle sezioni ed ai magistrati ordinari, questi ultimi potranno dedicarsi esclusivamente agli altri affari con un incremento complessivo della produttività.

Inoltre, tutte le entrate provenienti da detta tassa saranno impiegate a favore di un migliore funzionamento della giustizia civile che, come è noto, è priva di mezzi materiali anche modesti. Si pensi, per esempio, ai tempi necessari per la dattiloscrittura di una sentenza, per cui sarebbero maturi i tempi per conferire ai capi degli uffici il potere di rivolgersi ai privati per piccole attività esecutive di questo genere. Si pensi, per esempio, alla mancanza di strumenti informatici e di altri supporti materiali.

Tali ulteriori spese potrebbero essere coperte grazie a questa tassa a seguito di una sperimentazione delle entrate che essa procura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Vicepretori aggregati).

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e degli articoli 10 e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni in aggiunta ai vicepretori nominati dal Consiglio superiore della magistratura, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del consiglio giudiziario, può nominare vicepretori, denominati « vicepretori aggregati », per ciascuna pretura circondariale del distretto.

2. Il potere di nomina è conferito al Presidente della Corte d'appello per il periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina è effettuata, con decreto, tra gli avvocati ed i procuratori legali che ne abbiano fatto richiesta.

4. Possono presentare domanda per la nomina a vicepretore aggregato gli avvocati ed i procuratori legali che sono iscritti nell'albo professionale di altro distretto, che svolgono abitualmente la propria attività in un distretto diverso da quello in cui si chiede la nomina, che esercitano la professione forense da almeno cinque anni e che patrocinano cause civili da almeno tre anni, secondo le attestazioni, da allegare all'istanza, rilasciate dal consiglio dell'ordine di appartenenza.

5. I vicepretori aggregati sono assegnati presso la pretura circondariale solo al settore civile, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza.

6. La nomina ha la durata di quattro anni e può essere rinnovata solo una volta.

7. Il Presidente della Corte d'appello può revocare la nomina, su proposta del Consiglio giudiziario, nel caso di comportamento gravemente scorretto o negligente del vicepretore aggregato.

8. Il decreto di nomina e quelli di rinnovo o di revoca sono immediatamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia, al dirigente della pretura circondariale interessata ed al Presidente del rispettivo tribunale.

ART. 2.

(Istituzione delle sezioni stralcio).

1. Presso ogni tribunale ordinario e presso ogni Corte d'appello sono istituite, con decreto del capo dell'ufficio, una o più sezioni stralcio al fine di definire i procedimenti civili pendenti innanzi al collegio alla data della completa entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353.

2. L'istituzione di ogni sezione è subordinata alla possibilità di comporla secondo le modalità di cui all'articolo 3.

3. Il decreto del capo dell'ufficio deve essere ratificato dal Consiglio giudiziario entro tre mesi. Il decreto e la relativa ratifica sono comunicati dalla Corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 3.

(Composizione delle sezioni stralcio).

1. La sezione stralcio del tribunale è composta da un giudice del tribunale, che la presiede, e da almeno quattro vicepretori aggregati, assegnati alla rispettiva pretura circondariale, che, in deroga all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono applicati all'ufficio.

2. La sezione stralcio della Corte d'appello è composta da un consigliere della Corte, che la presiede, e da almeno cinque vicepretori aggregati, assegnati alle preture circondariali del distretto, che, in deroga all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono applicati all'ufficio. Possono essere applicati alla sezione stralcio della

Corte d'appello solo gli avvocati che patrocinano cause civili da almeno dieci anni secondo l'attestato rilasciato dal consiglio dell'ordine competente.

3. In deroga all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione è disposta in ogni caso con decreto del presidente della Corte d'appello per un periodo di quattro anni rinnovabile sino al massimo di un altro quadriennio. Non è richiesto, per l'applicazione, il consenso del vice pretore aggregato.

4. Il decreto di applicazione è sottoposto alla ratifica del consiglio giudiziario che, convocato d'urgenza, provvede entro sessanta giorni.

ART. 4.

(Formazione delle sezioni stralcio).

1. Il capo dell'ufficio designa il magistrato che deve presiedere le sezioni stralcio e tale attività costituisce titolo valutabile positivamente dal Consiglio superiore della magistratura nei futuri concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I presidenti del tribunale e della Corte d'appello assegnano alla o alle sezioni il vicepretore aggregato che è stato applicato ai rispettivi uffici.

3. Il presidente della sezione assegna il magistrato ad un determinato collegio senza il limite posto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Assegnazione delle cause).

1. I presidenti del tribunale e della Corte d'appello assegnano alla o alle sezioni stralcio i procedimenti civili indicati nell'articolo 2, comma 1, esclusi quelli in materia di contratti agrari, di fallimento, di famiglia e stato delle persone, di lavoro e di previdenza.

2. Il presidente della sezione assegna le cause ai singoli componenti ed ai collegi.

3. L'assegnazione viene disposta secondo il criterio del sorteggio eseguito pubblicamente.

4. Il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale ed il presidente della sezione fissano la data in cui si procederà al sorteggio dandone comunicazione ai consigli dell'ordine forense e disponendo l'affissione per un congruo termine di appositi avvisi all'interno dei palazzi di giustizia.

ART. 6.

(Fissazione delle udienze).

1. Il presidente della sezione stralcio fissa per ogni causa l'udienza di discussione programmando l'esaurimento del ruolo in un determinato termine, possibilmente non superiore a quattro anni.

2. Dell'assegnazione e dell'udienza è data comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria.

ART. 7.

(Incompatibilità).

1. Non possono esercitare le funzioni di vicepretore aggregato:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici di qualsiasi confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

ART. 8.

(Astensione o ricusazione).

1. Il vicepretore aggregato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre

1991, n. 374, e dalle altre norme vigenti, anche quando egli è associato o comunque collegato con lo studio professionale a cui partecipa il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al capo dell'ufficio e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il vicepretore aggregato può essere ricusato da ciascuna parte privata, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche immotivatamente entro il giorno successivo a quello in cui la medesima ha avuto conoscenza dell'assegnazione del procedimento al magistrato. Ciascuna parte può esercitare la facoltà di ricazione immotivata una sola volta nello stesso procedimento. Il pretore dirigente, il presidente del tribunale e il presidente della Corte d'appello procedono alla sostituzione mediante sorteggio fra tutti gli altri vicepretori aggregati in forza all'ufficio.

ART. 9.

(Contenuto della sentenza).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 132, secondo comma, numero 4) del codice di procedura civile, la sentenza pronunciata dalla sezione stralcio può non contenere l'esposizione dello svolgimento del processo.

2. La motivazione della pronuncia può essere concisa e limitata alle questioni controverse della causa.

ART. 10.

(Durata delle sezioni stralcio).

1. Le sezioni stralcio sono soppresse con decreto del capo dell'ufficio a seguito dell'esaurimento del ruolo o del decorso del termine massimo di otto anni dalla data della loro istituzione. Il decreto viene comunicato al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 11.

*(Indennità spettanti
ai vicepretori aggregati).*

1. Al vicepretore aggregato è corrisposta un'indennità pari a lire 250.000 per ogni sentenza depositata.

2. Il relativo importo viene erogato bimestralmente sulla base di certificazione del lavoro svolto, sottoscritta dal capo dell'ufficio e dal cancelliere dirigente e trasmessa, per gli atti contabili conseguenti, all'ufficio del registro competente per territorio che provvede alla liquidazione ed al pagamento.

ART. 12.

*(Istituzione della tassa straordinaria
per la giustizia civile).*

1. Viene istituita la tassa straordinaria per il potenziamento del servizio della giustizia civile.

2. La tassa è pari a lire 250.000 e deve essere versata da chi chiede l'iscrizione della causa a ruolo.

3. Il versamento viene fatto dall'interessato presso l'ufficio del registro avente sede nella circoscrizione territoriale del giudice adito. In mancanza, la causa non viene iscritta a ruolo.

4. Per le cause già iscritte a ruolo, la parte interessata deve eseguire il versamento prima dell'assegnazione della causa a sentenza. In mancanza, il giudice, previo avviso alle parti, ne dispone la cancellazione dal ruolo.

5. I proventi della riscossione della tassa sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 70 miliardi annui, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo di cui all'articolo 12, comma 5.

